



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile, composta dai signori magistrati:

- |    |                              |                      |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1) | dott. Egiziano di Leo        | Presidente           |
| 2) | dott. Matteo Antonio Sansone | Consigliere relatore |
| 3) | dott. Salvatore Grillo       | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 584 dell'anno 2015 avente ad oggetto: contratto di somministrazione-opposizione a decreto ingiuntivo.

TRA

Acquedotto Pugliese S.p.A. in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Tanzarella e Marica Bianco, procuratori domiciliatari (Bari via Quintino Sella numero 130)

APPELLANTE

~~XXXXXXXXXX~~ nato a Gagliano del Capo l'1 maggio 1955, elettivamente domiciliato in Bari via Amendola 166/5 nello studio dell'avvocato Teresa Mastrogiacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Canafoglia



APPELLATO

\*\*\*\*\*

All'udienza collegiale del 8 giugno 2018 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da verbale di udienza, da intendersi qui per richiamate e trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2015 la società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza numero 516/15 del Tribunale di Bari depositata il 6 febbraio 2015 con la quale il giudice di primo grado, accogliendo l'opposizione proposta da ~~Acquedotto Pugliese S.p.A.~~, ha revocato il decreto ingiuntivo numero 2853/13 compensando le spese processuali.

Si rileva dalla sentenza del Tribunale che a seguito di ricorso dell'Acquedotto Pugliese, fu ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 18.561,22 di cui € 17.004,93 quale corrispettivo del consumo di acqua e € 1556,29 per interessi convenzionali maturati, oltre alle spese del procedimento monitorio. Proposta opposizione dall'ingiunto con atto notificato il 23 dicembre 2013, si costituì in giudizio l'Acquedotto Pugliese sostenendo che il contatore oggetto di contestazione era perfettamente integro e funzionante; che la lettura alla quale si riferiva la fattura in contestazione era relativa al periodo fra il 23 giugno 2010 ed il 30 novembre 2010; che il 23 giugno 2010 era stato sostituito il contatore.

Osservava il Tribunale che il contratto per la somministrazione integrata idrica-fognante/depurativa sottoscritto il 22 ottobre 2004 prevedeva all'articolo 7 delle condizioni generali di fornitura che la società aveva la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, dandone preavviso al cliente. Il preavviso aveva la finalità di mettere l'utente in condizioni di poter controllare che le operazioni di sostituzione avvenissero senza inconvenienti o anomalie, nel rispetto della buona esecuzione. Nel caso in questione l'Acquedotto Pugliese non aveva provato di avere adempiuto all'obbligo di preavviso e di avere proceduto alla sostituzione del vecchio misuratore nel rispetto della regola dell'arte. Pertanto, non si poteva escludere che l'anomalo consumo rilevato potesse essere dipeso da cattiva esecuzione nella sostituzione, avvenuta non nel contraddittorio con l'utente, con un nuovo misuratore. La violazione dell'articolo 7 delle condizioni generali era ad



avviso del Tribunale sufficiente motivo per accogliere l'opposizione. Sussistevano giusti motivi per la compensazione delle spese.

Ha proposto appello la società Acquedotto Pugliese deducendo con il primo motivo la violazione dell'articolo 112 c.p.c.: nel giudizio di primo grado la difesa dell'opponente non aveva contestato alcunché in ordine alla mancanza di contraddittorio in occasione della sostituzione del vecchio misuratore essendo pacifico ed incontestato che il nuovo contatore installato recava il numero zero e che il consumo asseritamente anomalo era stato registrato in epoca successiva all'installazione del nuovo contatore, sicché del tutto irrilevanti erano le modalità di sostituzione del vecchio misuratore. Inoltre, il corretto funzionamento del nuovo misuratore era stato accertato in contraddittorio tra le parti a seguito di richiesta dell'utente, senza rilevare alcun difetto oltre i limiti di fisiologica tolleranza di qualsiasi contatore. Solo il giudice di primo grado aveva ipotizzato la cattiva esecuzione nella sostituzione del misuratore. Essendo stato rilevato l'anomalo consumo dal misuratore in essere poi sostituito, la stessa difesa dell'opponente aveva precisato nella memoria di cui all'articolo 183 comma sesto numero 1 c.p.c., che il problema non era il funzionamento del contatore ma l'anomalia di un consumo che l'opponente non poteva avere eseguito.

Con il secondo motivo di gravame, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 101 secondo comma c.p.c. Questo perché, qualora l'asserita carenza di prova da parte dell'Acquedotto Pugliese dell'avvenuto preavviso di sostituzione del contatore fosse rilevabile d'ufficio, in ogni caso la sentenza sarebbe nulla perché il giudice avrebbe dovuto emettere ordinanza assegnando alle parti un nuovo termine entro il quale depositare memorie contenenti le proprie osservazioni in merito all'eccezione sollevata d'ufficio.

Con il terzo motivo, si sostiene l'erronea applicazione delle norme contrattuali riportando il testo letterale dell'articolo 7 delle condizioni generali di fornitura a norma del quale "la società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, dandone preavviso al cliente, nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione". Si trattava quindi di una mera facoltà da parte dell'Acquedotto Pugliese, di sostituire i contatori di misura dandone preavviso al cliente, ma l'eventuale mancato preavviso non era sanzionato in alcun modo costituendo un mero onere di informazione che non richiedeva la necessaria presenza dell'utente alle operazioni di sostituzione.



Con il quarto motivo di appello, si deduce l'erronea ripartizione dell'onere di allegazione e di prova poiché da parte dell' Acquedotto Pugliese non vi era alcun onere probatorio di avere sostituito il vecchio misuratore nel rispetto della regola dell'arte sia in difetto di rilievi da parte dell'opponente circa la corretta sostituzione, sia perché il giudice di prime cure non ha neppure indicato quale prova avrebbe dovuto fornire la società ricorrente circa la sostituzione del vecchio misuratore nel rispetto della regola dell'arte. D'altra parte, la questione del funzionamento del nuovo contatore non è stata mai sollevata durante il rapporto contrattuale e neppure nel corso del giudizio. Viceversa, il regolare funzionamento del nuovo contatore risulta accertato attraverso la verifica tecnica svolta in contraddittorio delle parti.

In conclusione, l'appellante ha chiesto la condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento della somma di € 18.561,22 oltre interessi nella misura convenzionale e la rifusione delle spese processuali.

Si è costituito in giudizio ~~XXXXXXXXXX~~ sostenendo di avere contestato nell'atto introduttivo del giudizio, l'avvenuta sostituzione del contatore senza alcun preavviso riconducendo l'anomalo consumo di acqua alla sostituzione del contatore, in concomitanza della quale si registrava il consumo di 6079 m<sup>3</sup> tanto che fu chiesta l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare la compatibilità del consumo registrato dal misuratore subito dopo la sostituzione del contatore. Il fatto che il nuovo contatore installato recasse il numero zero è stato dedotto per la prima volta solo nel giudizio di appello da parte della società fornitrice. Dopo la sostituzione del contatore da parte dell'Acquedotto Pugliese avvenuta il 23 giugno 2010, e l'anomala fatturazione di 6079 m<sup>3</sup>, i consumi tornarono di nuovo pari a zero in assenza di variazioni dello stile di vita essendo l'immobile disabitato sia prima che dopo la registrazione dei consumi anomali.

A parere dell'appellato, in assenza di perdite o rotture nell'impianto idrico, l'anomalo consumo si dovrebbe ricondurre al difettoso funzionamento del nuovo contatore verificatosi in occasione della sostituzione o nel periodo immediatamente successivo. Una eventuale perdita dell'impianto idrico riguardante un così ingente quantitativo di acqua sarebbe stata rilevata certamente poiché l'immobile è ubicato in una via principale del paese e l'acqua avrebbe invaso le strade cittadine. Inoltre, durante il sopralluogo sarebbero state rilevate perdite d'acqua o rotture dell'impianto e in assenza di interventi riparatori il consumo non sarebbe rientrato nella normalità.



Dopo avere evidenziato di avere prontamente contestato le fatture emesse dall'Acquedotto Pugliese perché ritenute illegittime, l'appellato ha eccepito la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede da parte dell'ente fornitore, che nonostante l'abnormità dei consumi registrati non ha ritenuto di avvertire l'utente, emettendo dopo diversi mesi la fattura di oltre € 16.000 relativa al semestre precedente.

La difesa del ~~XXXXXX~~ ha concluso in via principale per la conferma della sentenza impugnata e in subordine per la ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, in particolare delle prove testimoniali richieste con la seconda memoria ex articolo 183 sesto comma c.p.c., della consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'esistenza di riparazioni e/o guasti nell'impianto idrico nonché la compatibilità o meno del consumo di acqua con i consumi registrati nei periodi antecedenti e/o successivi, dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società opposta per accertare la regolarità dell'operato del gestore del servizio idrico con particolare riguardo alle comunicazioni inviate al consumatore per informarlo sull'anomalo consumo di acqua, dell'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. da parte dell'opposta di tutti i documenti afferenti i consumi di acqua rilevati nel periodo dal 19 maggio 2010 al 30 novembre 2010 nell'immobile del Camisa e tutti gli accorgimenti tecnici e/o le comunicazioni effettuate dall'opposta per avvisare l'opponente dell'improvviso anomalo consumo di acqua.

\*\*\*\*

I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono destituiti di fondamento.

Osserva innanzitutto il collegio che l'eventuale violazione di norme processuali (in particolare relative al rilievo d'ufficio della violazione dell'articolo 7 delle condizioni generali di somministrazione), non potendo comportare la restituzione della causa al giudice di primo grado per mancata previsione dell'articolo 354 c.p.c., non preclude al giudice d'appello di esaminare il merito della controversia. D'altra parte, il motivo posto a fondamento della decisione del Tribunale può essere individuato non tanto nell'inadempimento da parte dell'ente somministratore, della norma contrattuale che prevedeva il preavviso all'utente prima di sostituire il misuratore dei consumi, quanto piuttosto nella mancanza di prova circa la corretta sostituzione del misuratore, avvenuta in assenza di contraddittorio con l'utente.



Riassumendo i termini della questione portata all'esame di questa Corte, giova premettere che con il ricorso per decreto ingiuntivo del 14 ottobre 2013, l'Acquedotto Pugliese chiese la ingiunzione di pagamento della somma di € 18.561,22 relativa alle fatture non pagate, di cui € 17.004,93 per sorte capitali e € 1556,29 per interessi. Si oppose alla ingiunzione di pagamento ~~contestando l'importo~~ deducendo di non avere mai abitato nell'immobile oggetto della fornitura idrica sito in Gagliano del Capo; che il 23 giugno 2010 l'Acquedotto Pugliese sostituì il contatore dell'utenza d'acqua senza avvertire l'utente di tale sostituzione e che fino a quella data i consumi d'acqua erano irrilevanti, dell'ordine di € 10 o € 20 all'anno mentre nel periodo compreso fra la data della sostituzione, del 23 giugno 2010, e quella del 30 novembre 2010 i consumi registrati furono di 6079 m<sup>3</sup>. Non mancò l'opponente di evidenziare che il contatore che aveva registrati i consumi "pazzi" era stato sostituito ad ottobre del 2011. In base all'atto di opposizione non si può pertanto affermare – a giudizio di questa Corte - come circostanza non contestata quella del perfetto funzionamento del contatore.

Con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, la società Acquedotto Pugliese confermò che la fattura in contestazione era relativa al periodo dal 23 giugno 2010 al 30 novembre 2010 e che il 23 giugno 2010 data iniziale del periodo, il contatore era stato sostituito sicché la lettura fu eseguita su un contatore nuovo del quale in seguito era anche stata effettuata la verifica di regolare funzionamento.

Risulta dal verbale di verifica contatore del 10 ottobre 2011 (documento numero 5 fascicolo di parte dell'opponente), che fu sottoposto a verifica il contatore dell'impianto idrico intestato a ~~Contestando l'importo~~, che prima della verifica segnava il consumo di 6080 m<sup>3</sup>. Il contatore indicò un errore medio di registrazione pari a 2,56% in più del volume erogato e pertanto il funzionamento risultò regolare essendo contenuto l'errore entro il limite di tolleranza previsto dall'articolo 28 del regolamento del servizio idrico integrato. Nonostante tale verifica, dallo stesso verbale risulta che il contatore che riportava la lettura di 6080 m<sup>3</sup> avente numero seriale 395441, fu sostituito con un nuovo contatore avente numero seriale 306192, con la motivazione di sostituzione: "errore di registrazione + 2,56%". Il verbale, redatto in contraddittorio dai tecnici dell'Acquedotto Pugliese, fu sottoscritto anche dall'intestatario del contratto di fornitura.

Così riassunti i termini della questione, secondo consolidato insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione



semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cassazione civile sez. III 19/07/2018 n. 19154). In fattispecie analoga a quella in esame la Corte di Cassazione ha affermato il suesposto principio ed ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento (cfr. Corte di Cassazione civile sez. III 22/11/2016 n. 23699).

Venendo al caso in esame, il perfetto funzionamento del misuratore dei consumi – a giudizio del Collegio – risulta contraddetto dallo stesso verbale di verifica del 10 ottobre 2011 da cui si rileva che il contatore che era stato già installato il 23 giugno 2010 fu nuovamente sostituito dopo poco più di un anno, evidentemente perché gli stessi tecnici dell' Acquedotto Pugliese ritennero poco affidabile la misurazione, benchè contenuta a loro dire nel limite di tolleranza del 2,56 %. E' agevole obiettare che se fosse stato realmente constatato il "perfetto" funzionamento come afferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi sarebbe stata ragione di sostituire a distanza di così poco tempo il misuratore. In base a tale considerazione ritiene questa Corte che non sia stata data la prova del perfetto funzionamento del misuratore dei consumi idrici. D'altra parte, non si può neppure escludere che la erronea indicazione dei consumi sia riferibile al momento della sostituzione del contatore come ipotizzato dall'attore (sostituzione che pacificamente avvenne senza contraddittorio dell'utente, il quale non ebbe modo di verificare la corretta sostituzione del contatore, potendosi quindi ipotizzare che proprio al momento o a causa della sostituzione vi sia stato un malfunzionamento del misuratore che abbia indicato consumi mai realmente avvenuti).

Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato, con il regolamento della spese processuali secondo la soccombenza.

L'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art.13 comma 1 quater



del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 inserito dall'articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 numero 228 applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica dell'atto di impugnazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018);

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello proposto dalla società Acquedotto Pugliese s.p.a. con atto di citazione notificato il 7 aprile 2015 avverso la sentenza numero 516/15 del Tribunale di Bari depositata il 6 febbraio 2015 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~

condanna l'Acquedotto Pugliese s.p.a. alla rifusione delle spese processuali di appello in favore del ~~XXXXXX~~ e le liquida ai sensi del D.M. numero 55/2014 e successive modifiche in base al valore della controversia, in € 3.777,00 oltre al rimborso forfettario del 15 %, IVA e c.a.p. come per legge;

dichiara che nei confronti dell'appellante ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2018.

Il Presidente  
Egiziano di Leo

Il Consigliere Estensore  
Matteo Antonio Sansone

